TESTO UNICO VIGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, RELATIVE ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO

# Art. 270

## IL D.P.R. 24 APRILE 2024, N. 83, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO

*Articolo abrogato dal d.p.r. 7 agosto 2019, n. 143.*

Abrogato dal 31 dicembre 2019 · versione 77

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Testo unico vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado |
| Estremi | Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 |
| Parte | II — Ordinamento scolastico |
| Titolo | VI — Istruzione artistica |
| Capo | VIII — Personale delle accademie e dei conservatori |
| Sezione | I — Ruoli e organici |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 1994 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-vigenti-in-materia-di-istruzione-relative-alle-scuole-di/art-270-il-d-p-r-24-aprile-2024-n-83-ha-confermato-l-abrogazione-del-presente/versione/77

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it